



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n. 03
del 17.01.2013 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESPRESSIONE IN MERITO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO IN MERITO AL SUPERAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA AI SENSI DELLA L.R. 11/2012.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	A
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	A
10	REPETTO Gio Batta Luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	A
13	MOSSETTI Gianfranco	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Il dibattito è così riassunto:

Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni: fornisce illustrazione in merito agli schemi di deliberazione ed alle convenzioni predisposti dal Segretario; lo schema di convenzione predisposto dal segretario è uno standard; in merito all'ambito territoriale i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio, la cui popolazione non raggiunge la soglia minima prevista dalla legge regionale, hanno proceduto ad inoltrare apposita richiesta di deroga alla Regione Piemonte; (a domanda del Consigliere Capogruppo di Minoranza Repetto Gio Batta Luigi su cosa avvenga nel caso la Regione non conceda la deroga): nel caso la richiesta di deroga non sia accolta la Regione procede d'ufficio alla definizione dell'ambito territoriale; osserva che Voltaggio confina con Carrosio, Arquata e Gavi, e, pertanto, nel caso l'ambito territoriale comprenda Comuni più grandi è messa a rischio la stessa natura montana dell'ambito; il presente punto dell'ordine del giorno, richiede di confermare, o meno, il pronunciamento della conferenza dei sindaci effettuato in sede di assemblea della Comunità Montana; la soluzione prospettata fu quella di ottemperare al disposto della legge regionale disponendo la costituzione di più unioni di comuni, oppure, in alternativa, di più convenzioni; la scelta in allora espressa da Voltaggio fu quella di ricorrere a più unioni; viceversa la scelta, in oggi, di stipulare delle convenzioni non è affatto contraria alla prospettiva di costituire successivamente una unione, e del resto alcuni comuni intendono perseguire un simile percorso; va precisato che mentre la convenzione è un contratto l'unione è un ente vero e proprio; ad esempio l'unione potrà procedere all'assunzione di personale, mentre oggi ai singoli comuni uniti in convenzione non sarebbe possibile procedere a nuove assunzioni; se si costituisse una Unione per il successivo trasferimento ad essa delle funzioni montane si potrebbe, in tale prospettiva, assumere personale ora in capo alla Comunità Montana; attualmente la Comunità Montana è in procedura di trasformazione ed è stata concessa la proroga a tutto il 31 marzo; in merito alle convenzioni oggetto dei vari punti dell'ordine del giorno, confermando che il pronunciamento per la costituzione dell'Unione è pienamente coerente con le convenzioni, segnala che le convenzioni disciplinano delle situazioni già in essere in forma associata, in quanto il servizio rifiuti è già svolto in forma associata, mentre la protezione civile è esercitata anche con comuni ulteriori oltre a Carrosio, Parodi Ligure e Fraconalto; l'esercizio della polizia municipale è divenuto un obbligo normativo e, pertanto, nel presente ordine del giorno è avviata una sperimentazione della funzione in forma associata, in questo contesto il comune di Voltaggio presterà il vigilante ai Comuni richiedenti secondo le necessità, e, pertanto, ad oggi, non sono prevedibili significative economie non avendo i Comuni convenzionati attivato il servizio e le relative richieste risultando, in una prima fase, limitate; va però ricordato che entro un anno tutte le funzioni dovranno essere esercitate in forma associata; lo spirito che caratterizza l'associazionismo non va letto negativamente, poiché il fatto che un dipendente di un comune presti servizio anche in un altro è un fatto indubbiamente positivo, in quanto fare squadra e lavorare insieme spesso è meglio che sommare i lavori dei singoli dipendenti; si può anche pensare che si potrà costituire un macrocomune che comporterà l'eliminazione dei piccoli comuni, fatto che in realtà in origine la legge prevedeva; tuttavia, al di là di tale prospettiva, la preoccupazione ispiratrice dell'azione è quella di non togliere servizi ai cittadini, e proprio per questo motivo afferma di essere profondamente contrario a fenomeni associativi che coinvolgano comuni a notevole distanza fra loro; per esercitare dei servizi associati la logica a cui credere non può che essere quella territoriale e di vicinanza; tale logica ispirò, nel lontano secolo XIX il lascito

della Duchessa di Galliera; sottolinea che un vantaggio è quello di avere il medesimo segretario in tre comuni su quattro; (in risposta al **Consigliere BISIO Michele** se le unioni siano, o meno, alternative alle convenzioni): va chiarito che, anche se attualmente si decide per la formula convenzionale, non si può escludere la costituzione di unioni;

Consigliere BISIO Michele: ricorda come il 27 novembre scorso si tenne una seduta del Consiglio Comunale caratterizzata, per quanto lo riguarda, da una forte polemica nei confronti della Maggioranza in merito alla assoluta assenza di informazione sull'argomento, e il 27 novembre risulta essere il giorno successivo alla pronuncia avuta in sede di Comunità Montana, di cui questa sera si tratta; ciononostante, in tale occasione, il Sindaco disse che non si era ancora deciso nulla, quindi, a proprio dire, in quella seduta fu detta una cosa non vera; ricorda che successivamente si tenne un incontro sull'argomento dell'associazionismo, in cui venne coinvolta la Minoranza, ma in quella sede non vennero prese decisioni; fa notare che la legge regionale risale a settembre, la delibera della Comunità Montana risale a novembre; a proprio giudizio il verbale della comunità montana registra una discussione strana, per esempio andrebbe evidenziato che non tutti i Comuni facenti parte erano presenti, essendo presenti, dei 31, soltanto 25; questo fatto, in una occasione così fondamentale, va, a proprio giudizio, rimarcato, alla stessa stregua che va notato come la preoccupazione per la Comunità Montana è stata tanta che in occasione della seduta di approvazione del bilancio i presenti erano soltanto 12, con la conseguenza del venire meno del numero legale; l'esperienza della Comunità Montana registra, a proprio giudizio, il fallimento; ritiene che non è possibile, a questo punto, fare ipotesi che contemplino il mantenimento di una struttura che, per come è attualmente configurata, non funziona; vedendo la delibera si desume che, nella zona della Val Lemme, soltanto Voltaggio e Bosio si sono espressi a favore della formula dell'unione montana; a proprio parere le funzioni montane devono essere gestite in forma centralizzata, mentre, fino ad ora, tali funzioni, a proprio giudizio, semplicemente non sono state gestite; a questo punto è lecito domandarsi se e come potrà avere seguito una classica funzione montana, importante per i Comuni, quale è il piano forestale; ribadisce che la strategia del Comune di Voltaggio non è chiara perché si è espresso in maniera totalmente diversa rispetto ai Comuni con cui nella presente seduta intende stipulare le convenzioni, Carrosio e Parodi; domanda quale sia l'intendimento che ha portato a esprimersi a favore della formula delle unioni; ipotizza che la ragione dia quella di mantenere dei posti di lavoro, avendo udito le parole del sindaco secondo cui con le unioni si potrà assumere del personale per l'esercizio delle funzioni montane;

Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni (in replica): risponde al vero la circostanza che il personale della comunità montana potrebbe essere utilizzato per lo svolgimento di servizi per conto dei Comuni, e ne è esempio il modello di gestione dei servizi sociali per delega dei comuni come avviene relativamente ai Comuni dell'Acquese; i Comuni dell'Acquese, conseguentemente, hanno tutto l'interesse per la prosecuzione attraverso l'unione; conviene con quanto detto dal consigliere Bisio Michele sulla circostanza che la votazione espressa in sede di assemblea è stata particolare;

Consigliere BISIO Michele: domanda se, forse, si possa mai pensare ad un'unione che comprenda il territorio che va da Fraconalto a Merana, e se questo pensiero abbia un senso logico; ricorda che è stato richiesto già in precedenza il commissariamento della Comunità Montana; oggi sembra altamente opportuno riappropriarsi delle funzioni montane mediante un nuovo livello di governo territoriale; in altre parole bisogna avere il coraggio di chiudere definitivamente l'esperienza che ha portato al fallimento del progetto della comunità montana e riprendere il percorso con un nuovo modello; non gli è chiaro lo scenario di una Unione montana più ampia;

Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni: ribadisce che l'unione costituisce l'unico strumento per avere dei dipendenti per l'esercizio delle funzioni; (a domanda del **Consigliere Bisio Michele** sul perché, a questo punto, della scelta intermedia rappresentata dalle convenzioni) il no all'unione in via immediata, da parte di certi sindaci, riflette, a proprio giudizio, il fatto che l'unione sia percepita come prodromica alla soppressione; quanto alla dimensione, è stata la preoccupazione di definire l'ambito territoriale ottimale con una dimensione eccessiva, cioè da Fraconalto a Merana, ad avere generato la scelta di costituire più unioni in luogo di un'unione unica; quanto alla situazione dei Comuni dell'Acquese, la decisione di gestire i servizi sociali con delega ai Comuni, invece che con

un consorzio, e quindi la necessità di mantenimento in capo ai Comuni del personale della Comunità Montana, giustifica la scelta di tali Comuni a favore della costituzione dell'unione;

Consigliere BISIO Michele: ribadisce di non ritenere coerente la scelta operata dal Comune di Voltaggio in sede di assemblea della Comunità Montana; in merito alle dimensioni dell'ambito territoriale ricorda l'episodio dell'ex sindaco Benasso che amava dire, in occasione della precedente, e territorialmente più ristretta, Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, che prese conoscenza dei comuni dell'altra valle, l'Alto Ovadese, soltanto allorché partecipò alle sedute della Comunità Montana, a dimostrazione della rilevanza della distanza e della conseguente scarsità di rapporti fra comuni distanti; quanto all'unione, il vero problema dell'unione dei piccoli comuni è costituito dalla perdita dell'autonomia finanziaria in quanto il bilancio è trasferito all'unione ed i consigli non saranno più rappresentativi degli elettori; ritiene che i comuni debbano fare passi avanti ma il processo che il segretario criticava (nella presentazione della delibera: n.d.R.) potrebbe diventare naturale sbocco con l'unione se sortisse un buon esito; la convenzione scritta dal segretario contiene una clausola fondamentale, quella della permanenza degli impegni assunti anche in caso un comune decida di recedere;

Consigliere Capogruppo di Minoranza REPETTO Giò Batta Luigi: domanda se le convenzioni daranno reali economie; osserva che, nel momento in cui tutte le funzioni saranno convenzionate, di fatto ci sarà già l'unione; in altre parole le forme giuridiche restano forme, bisogna considerare la sostanza delle cose;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 32 D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 19 comma 3 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che definisce l'unione di comuni quale ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi, e, per quanto nella presente sede afferisce, che definisce l'unione, ove costituita in prevalenza da comuni montani, quale unione di comuni montani e che può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44 comma 2 Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani;

VISTO l'articolo 16 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, con particolare riferimento ai commi da 26 a 31, come sostituiti dall'articolo 19 comma 2 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012) che i comuni con popolazione fino a mille abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 D.L. 78/2010 citato, e a condizione di non

pregiudicarne l'applicazione, la facoltà di esercitare in forma associata, l'integralità delle funzioni e dei servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32 commi 3 e 6 D. Lgs. 267/2000 la disciplina di cui al medesimo articolo 16;

VISTA la L.R. 11/2012, afferente disposizioni organiche in materia di enti locali, per mezzo della quale la Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto espresso all'articolo 1 L.R. 11/2012, la Regione:

- individua negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale,
- nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini;
- dispone il riassetto dell'associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari, e, nell'ottica di tale valorizzazione, utilizza la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo, a tale scopo sottoponendo a rivisitazione critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle autonomie locali del Piemonte;

VISTI:

- l'articolo 2, che, in coerenza con il citato comma 30 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, finalizza la disciplina della riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale all'ottemperanza delle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari, e che definisce, nel novero degli ambiti di intervento della L.R. 11/2012, fra l'altro, l'individuazione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione, della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e del limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, nonché, per quanto nella presente sede interessa, la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni, e il procedimento di estinzione delle comunità montane;
- l'articolo 3, che individua, in coerenza con il citato comma 28 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, quali modalità dell'esercizio associato di funzioni e di servizi obbligatorie in base alla normativa statale vigente il modello dell'unione di comuni o, in alternativa, della convenzione, nonché, in relazione unicamente alle funzioni ed ai servizi in materia socio assistenziale, la gestione, altresì, mediante consorzi tra comuni, nonché, altresì, la facoltà, in capo ai Comuni, di esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, salvo obbligo di gestione associata delle funzioni come disposto dalle leggi regionali di conferimento delle funzioni stesse ai comuni;

DATO ATTO CHE il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali è normato dall'articolo 8 L.R. 11/2012, che prevede, fra l'altro, la presentazione alla Regione delle proposte di aggregazione da parte dei interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 11/2012 (quindi il 26.12.2012), Comuni recanti l'indicazione delle forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e che prevede altresì che le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti siano considerate ambiti territoriali ottimali;

VISTO il Capo VII della L.R. 11/2012, recante norme relative alle comunità montane, e con particolare riferimento all'articolo 12, in materia di costituzione di unioni montane a seguito del superamento del sistema delle Comunità Montane, il cui procedimento prevede:

- che l'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (e, pertanto, entro il 26.12.2012), con deliberazione assunta a maggioranza, possa chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni (comma 1);
- che il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifici la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine, perentorio, di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea (comma 2);
- che i Comuni, entro il termine, pure perentorio, di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, recepiscono o rigettino la proposta di cui al comma 1 e trasmettano il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci (comma 3);
- che, ove l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfezioni per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincida con l'ambito territoriale della comunità montana (comma 4), oppure, ove l'assenso per la costituzione di più unioni montane si perfezioni per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincida con le proposte presentate, per contro, ove l'assenso si perfezioni per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincida con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, in merito all'obbligatorietà, in capo ai Comuni, di procedere all'aggregazione (commi 4, 5 e 6);
- che, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6, i Comuni approvino lo statuto dell'unione e dispongano il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata e la Giunta regionale sancisca l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 (commi 7 e 8);
- che, nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succeda nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, mentre, nei casi di cui ai commi 5 e 6 la successione delle unioni montane di comuni avvenga secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15 commi 5, 6 e 7 (commi 9 e 10);

VISTO l'articolo 13 comma 1 L.R. 11/2012, laddove è data facoltà all'Unione montana di Comuni di esercitare le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 2 Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

VISTO l'articolo 14 L.R. 11/2012, in merito al superamento delle Comunità Montane, che prevede che, in caso di decorrenza del termine perentorio di cui al comma 3 dell'articolo 12 e, ad esclusione dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, il Presidente della Giunta regionale disponga con proprio decreto la nomina di un commissario per ciascuna comunità montana, con il quale è dichiarata la decadenza degli organi della comunità montana;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa citata:

- le disposizioni statali sono qualificate dal Legislatore come finalizzate ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, e, pertanto, hanno efficacia cogente rientrando nelle competenze esclusive dello stato ai sensi dell'articolo 117 Costituzione;
- le funzioni fondamentali sono individuate, in via definitiva, in quelle contenute dal comma 27 del citato articolo 14 D. L. 78/2010, e con esclusione di quella afferente la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, in quanto competenze esercitate di Comuni singolarmente per delega statale;
- l'esercizio di tali funzioni fondamentali è qualificato come obbligatorio per l'ente titolare, ma alcune delle funzioni, non obbligatorie ex lege, possono non essere attivate, ma è vincolante l'obbligo, che, ove vengano esercitate, lo siano in forma associata;

- per i Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti (dati da ricavarsi dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT riferiti al penultimo anno precedente a quello relativo alla formulazione delle proposte, in conformità all'articolo 156 comma 2 D. Lgs. 267/2000) le funzioni fondamentali sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, quest'ultima, prioritariamente, nella forma di cui all'articolo 16 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, e s.m.i.;
- le funzioni fondamentali svolte in forma associata non possono essere svolte singolarmente;
- la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;
- nel novero delle forme associative è contenuta, per espresso dato testuale delle norme citate, confermato dalla denominazione del Capo V del Titolo II della Parte I del D. Lgs. 267/2000, sia la convenzione, di cui all'articolo 30, per l'esercizio, in modo coordinato, di funzioni e di servizi determinati, sia l'unione di comuni, di cui all'articolo 32, qualificato ente locale, costituito da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;
- la novità rispetto al vecchio testo dell'articolo 16 D.L. 138/2011 in combinato disposto con l'articolo 14 D.L. 78/2010 risulta il venire meno, in relazione ai Comuni al di sotto dei mille abitanti, del favor legislativo, da intendersi come quasi obbligatorietà, dell'unione speciale in deroga all'unione di cui all'articolo 32 D. Lgs. 287/2000, rispetto alla convenzione;
- ai sensi della L.R. 11/2012 è in capo alla Regione, nelle materie rientranti nella legislazione concorrente ed esclusiva, la competenza di individuazione della dimensione territoriale, ottimale e omogenea per area geografica, ai fini dello svolgimento delle dette funzioni fondamentali, da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale;
- la legge regionale esprime l'opzione per gli enti territoriali costituzionali come non necessitanti di esercizio unitario da parte della Regione, e, nel novero di essi, del Comune quale primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini,
- è ribadito dalla legge regionale che l'esercizio delle funzioni fondamentali per i Comuni compresi nei limiti dimensionali indicati dalla normativa statale deve avvenire in forma obbligatoriamente associata;
- l'ambito territoriale ottimale è determinato, fra l'altro, per le aree montane, in tremila abitanti, fermo restando che è ammessa deroga finalizzata a conformare lo stato di diritto alla reale situazione di fatto;
- sono espressamente differenziate le materie oggetto di gestione associata obbligatoria, le funzioni fondamentali, e le materie conferite dalla Regione di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, il cui esercizio è facoltativo, fermo restando il divieto di gestione di una funzione unica in diverse forme associate, salvo obbligo previsto dalle leggi regionali;
- la legge regionale detta un procedimento finalizzato al superamento delle comunità montane, mediante l'alternativa di unione montana coincidente con il territorio della comunità montana, ovvero di più unioni montane pure coincidenti, nel complesso, con la comunità montana, ovvero di forma associativa non coincidente;
- resta fermo, nell'ipotesi di cui all'articolo 13 L.R. 11/2012, in merito al superamento della Comunità Montana mediante costituzione di una o più unioni montane, che tale tipologia di unione, in via prioritaria, esercita le funzioni fondamentali dei Comuni e non possa prescindere da tale esercizio;
- i comuni interessati dispongono di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale per presentare alla Regione le proposte di aggregazione;
- i comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, che, evidentemente, dovranno conformarsi alle peculiarità delle singole funzioni e, pertanto, non necessariamente essere uniformi per l'integralità delle funzioni medesime;
- le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità configurano standard inderogabile per le scelte;

- la Regione valida le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti considerandole ambiti territoriali ottimali;

DATO ATTO CHE il comune di Voltaggio appartiene alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, in corso di superamento ai sensi della citata L.R. 11/2012, con particolare riferimento al Capo VII;

VISTO il verbale di deliberazione dell'assemblea dei sindaci della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo n. 1 in data 26.11.2012, afferente decisioni in merito alla L.R. 11/2012, con la quale, a maggioranza dei venticinque presenti sui trentuno membri, in particolare con quattordici voti rispetto a dieci, la detta assemblea dei sindaci, ai sensi dell'articolo 12 L.R. 11/2012, si è espressa nel senso di individuare l'ambito territoriale della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo come territorio ottimale di gestione associata per la costituzione di due o più unioni montane di comuni;

RITENUTO, con riferimento al presente punto dell'ordine del giorno, tenuto conto che la volizione relativa è collegata con i provvedimenti da assumere ai sensi dei punti da 4 a 7 del medesimo ordine del giorno, in collegamento fra loro, in forza della normativa sopra citata, che la storia dei Comuni di Fraconalto, Voltaggio, Carrosio, Parodi Ligure, unitamente alle caratteristiche omogenee, costituisca un collante culturale e socioeconomico di grande importanza ai fini del processo di aggregazione individuato dalla normativa citata e che pertanto l'ambito costituito da tali Comuni rappresenti concretamente l'area territoriale omogenea idonea ai sensi dell'articolo 8 L.R. 11/2012, in luogo di opzioni di dimensione eccessiva;

RITENUTO formulare espressione in merito alla volizione espressa dalla citata deliberazione 1/2012 dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

Il Presidente richiede al Consiglio Comunale di esprimere il voto in coerenza con le opzioni che enuclea secondo quanto segue e nel seguente ordine: astensione, ovvero a favore delle convenzioni, quindi contro la risultanza del verbale 1/2012, ovvero a favore delle unioni, quindi a favore della risultanza del verbale 1/2012

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 10;**
- **astenuiti: 1 (REPETTO Giò Batta Luigi);**
- **votanti: 09;**
- **contrari: 2 (BISIO Michele MOSSETTI Gianfranco);**
- **favorevoli: 07;**

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, la proposta espressa in sede del verbale di deliberazione dell'assemblea dei sindaci della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo n. 1 in data 26.11.2012, afferente decisioni in merito alla L.R. 11/2012, con la quale, a maggioranza dei venticinque presenti sui trentuno membri, la detta assemblea dei sindaci, ai sensi dell'articolo 12 L.R. 11/2012, si è espressa individuando l'ambito territoriale della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo quale territorio ottimale di gestione associata per la costituzione di due o più unioni montane di comuni.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: **FAVOREVOLE**, ma limitatamente all'aspetto dei presupposti normativi del provvedimento, trattandosi di atto che esprime volontà di carattere politico strategico, richiamando la relativa parte della narrativa della deliberazione*

Avv. Gian Carlo RAPETTI

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **19/02/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **06/03/2013**
Dalla Residenza Comunale, li **19/02/2013**.

IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)